

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
Decreto Legislativo 18/2020 – articolo 22

In data 23 marzo 2020 telematicamente si sono accordati:

MAXI SPORT MERATE SRL nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giovanni Sala e del Consulente del lavoro Massimo Abaleo

e

F. Antonelli per la **Filcams CGIL nazionale**
M. Demurtas per la **Fisascat CISL nazionale**
G. Strazzullo per la **Uiltucs nazionale**

Per esperire l'esame congiunto e trovare l'accordo previsto dall'articolo 22 del DL n°18 del 17/3/2020, come da richiesta inviata dalla Società alle OO.SS. a mezzo Pec in data 19 marzo 2020, e quindi al fine di esaminare la situazione occupazionale nonché le prospettive aziendali, sulla necessità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (**CIGD**) per far fronte alla temporanea sospensione dell'attività commerciale dovuta dalla chiusura di tutti gli esercizi commerciali siti sull'intero territorio nazionale per via dei provvedimenti del Governo attuati per il contenimento della epidemia da virus Covid-19.

Le Parti hanno preso atto che la temporanea sospensione dell'attività è dovuta all'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del virus.

Le Parti hanno preso atto, altresì, della specifica normativa di ricorso alla Cassa integrazione introdotta dall'art. 22 del D.L. 18/2020.

A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di ricorso alla CIGD nei termini di seguito specificati.

1. L'intervento interessa tutti i n. 200 dipendenti in forza, nominativamente elencati nell'allegato 1 al presente verbale, che sono sospesi dal lavoro a zero ore, per un periodo presumibile di 9 settimane a decorrere dal 10 marzo 2020;
2. L'azienda, ove possibile e laddove qualche dipendente fosse richiamato al lavoro per qualsiasi necessità aziendale (anche nella forma di smart-working) applicherà il criterio della rotazione nei limiti in cui esso sarà compatibile con la finalità preminente di contenimento del rischio di contagio e con la professionalità specifica delle maestranze richieste, nonché con le esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda;
3. La pratica sarà istruita presso le Regioni di competenza o, più verosimilmente laddove il Decreto di riparto delle risorse finanziarie fra le Regioni lo prevedesse, in sede Ministeriale dipartimento III, ai sensi delle norme vigenti tempo per tempo;
4. L'azienda non anticiperà al personale il trattamento economico di integrazione salariale così come dettato dal comma 6 dello stesso articolo 22 del DL 18/2020; tuttavia è in grado di poter anticipare il tfr a coloro che ne

faranno richiesta fino ad un massimo di € 800,00 (ottocento/00) a dipendente e quote di 13/14ma fin'ora maturate.

5. Le Parti, infine, si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto.

Letto, confermato e sottoscritto


Maxi Sport Merate Srl

F. Antonelli - Filcams CGIL nazionale

M. Demurtas - Fisascat CISL nazionale

G. Strazzullo - Uiltucs nazionale

MAXI SPORT MERATE SRL



The image shows three handwritten signatures in black ink, each placed on a horizontal line. The top signature is the most stylized, the middle one is more legible and appears to be 'Demurtas', and the bottom one is also stylized.